

Contributo straordinario energia per Ets ed Enc In attesa della piattaforma per l'invio dell'istanza

Arrivate le disposizioni di attuazione per la richiesta e l'ottenimento del contributo straordinario sul caro energia e gas introdotto dal Decreto Aiuti ter a favore degli Ets e di determinati Enc. Mentre gli enti preparano i loro calcoli per verificare la possibilità di proporre le domande, il ministero del Lavoro annuncia che entro l'estate sarà pronta la piattaforma che consentirà la presentazione delle richieste. Nel frattempo, vi sono alcuni dubbi da risolvere e il tempo a disposizione consentirà i necessari chiarimenti e conferme.

Contributo straordinario per il contrasto del caro energia e gas

L'articolo 8 del Dl 144/2022 (Decreto Aiuti ter), convertito con modificazioni dalla Legge 175/2022 «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha introdotto sostegni a favore degli enti non commerciali privati al fine di dare copertura ai maggiori oneri per l'acquisto energia e gas naturale a carico degli stessi, selezionando in modo specifico gli aventi diritto, andando a determinare un beneficio in maniera indistinta fra i consumi della sfera commerciale e istituzionale degli enti interessati alla misura, con un tetto di accesso.

Contributo straordinario caro energia	
Contributo straordinario	Limite finanziamento statale
Articolo 8, comma 1	Risorse disponibili, pari a 170 (120 + 50) milioni di euro per l'anno 2022, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021
Articolo 8, comma 2	Nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo riconoscimento di un contributo straordinario

Tuttavia mancava la possibilità di concretizzare il beneficio a favore degli enti, in quanto la norma (al comma 3) aveva demandato ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottare di concerto con l'autorità politica delegata in materia di disabilità e con i ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche sociali, la definizione, in coerenza con le condizioni soggettive e oggettive, dei criteri ai fini dell'accesso ai fondi, le modalità e i termini di presentazione delle richieste, nonché i criteri di quantificazione del contributo stesso e le procedure di controllo.

Questo vuoto è stato colmato con la pubblicazione nella GU n. 85 dell'11 aprile 2023 del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2023. Si tratta di un significativo ritardo visto la finalità a cui tende, dal momento che il Decreto doveva essere adottato entro 30 giorni decorrenti dal 19 novembre 2022, data di entrata in vigore dopo le modifiche della legge di conversione del Decreto Aiuti ter.

I fondi, per coloro che risulteranno beneficiari, verranno erogati, per conto dei ministeri preposti, dalla società in house Invitalia S.p.A. che è destinataria della relativa provvista finanziaria, a valle delle procedure operative fissate dal Dpcm di attuazione e conseguentemente alla stipula di apposita convenzione (articolo 5, comma 1 del Dpcm).

Il ruolo centrale della società Invitalia S.p.A.

La società provvede:

- all'implementazione della piattaforma informatica "Contributo energia" che dovrà entrare in esercizio entro tre mesi dalla stipula delle convenzioni con i ministeri;*
- ad effettuare l'istruttoria delle istanze degli enti;*
- ad eseguire le operazioni di quantificazione ed erogazione del contributo accordato;*
- ad espletare i controlli;*
- alle operazioni di eventuale revoca del contributo.*

Soggetti ammessi (potenzialmente) al contributo straordinario

La misura non opera in modo generico, ma si applica solo a casi specifici e ad altrettanto specifici soggetti con risorse dedicate in modo distinto il cui accesso non sarà automatico.

Non vengono beneficiati tutti gli enti che appartengono alla categoria degli enti non commerciali; il Decreto Aiuti ter traccia due distinte linee di intervento dove vengono indicati nello specifico gli enti interessati, che possono fare domanda di accesso, e prevede due fattispecie che non risultano fra di loro cumulabili o sovrapponibili come rilevabile nelle due tabelle illustrative riportate sotto.

Gli enti indicati nell'articolo 8, comma 1 del Decreto Aiuti ter e nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del Dpcm 8 febbraio 2023, possono ottenere un contributo straordinario sui maggiori oneri per i costi dell'energia termica ed elettrica, calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021.

Contributo straordinario per enti che gestiscono servizi socio-sanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità e anziani - articolo 8, comma 1

Soggetti ammessi	Condizioni base di accesso
<p>a1) - Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS a2) e a3) - Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps) coinvolte nel processo di trasmigrazione nel RUNTS</p> <p>a4) - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), iscritte nella relativa anagrafe</p> <p>a5) - Enti religiosi civilmente riconosciuti</p>	<p>Articolo 8, comma 1, primo periodo</p> <p>- Erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità</p>
<p>b1) - Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS b2) e b3) - Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps) coinvolte nel processo di trasmigrazione nel RUNTS</p> <p>b4) - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), iscritte nella relativa anagrafe</p> <p>b5) - Enti religiosi civilmente riconosciuti</p> <p>b6) e b7) - Fondazioni e associazioni</p> <p>b8) - Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp)</p>	<p>Articolo 8, comma 1, secondo periodo</p> <p>- Erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semi-residenziale e residenziale in favore di anziani</p>

Invece gli enti indicati nell'articolo 8, comma 2 dello stesso Decreto Aiuti ter e nell'articolo 2, comma 1, lettera c) del Dpcm 8 febbraio 2023, possono ottenere un contributo destinato alla copertura dei maggiori oneri sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale.

Deve trattarsi però di soggetti non ricompresi nelle fattispecie stabilite dall'articolo 8, comma 1 (vedi tabella precedente).

Contributo straordinario per Ets, Odv, Aps e Onlus - articolo 8, comma 2

Soggetti ammessi	Condizioni base di accesso
-------------------------	-----------------------------------

<p>c1) - Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS c2) e c3) - Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps) coinvolte nel processo di tras migrazione nel RUNTS c4) - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), iscritte nella relativa anagrafe c5) - Enti religiosi civilmente riconosciuti</p>	<p>- Devono solo rientrare nell'elenco dei soggetti interessati</p>
--	---

Come elemento di assoluta novità, va segnalato che l'articolo 2 del Dpcm apre alla possibilità di accesso ai fondi dell'articolo 8 comma 2, anche da parte degli enti religiosi civilmente riconosciuti, non indicati dalla norma, ampliando di fatto l'operatività della disposizione ed i potenziali beneficiari. Quindi, si può ritenere confermato che un ente religioso civilmente riconosciuto non avrà diritto al contributo straordinario (di cui al comma 1, primo e secondo periodo) se non risulterà gestire servizi socio-sanitari e sociali svolti in regime residenziale, semi-residenziale rivolti a persone con disabilità o anziani. Tuttavia, questa è la novità, potrà concorrere all'ottenimento del contributo straordinario (di cui al comma 2) anche ove non abbia provveduto a quanto previsto nell'articolo 4, comma 3 del Dlgs 117/2017 (regolamento, patrimonio destinato, ecc.), quindi non sia qualificabile come Ets.

Conferme e problematiche da risolvere

Dall'impostazione del Dpcm 8 febbraio 2023 si possono trarre delle conclusioni o si possono esprimere dubbi, in merito ai profili soggettivi che regolano l'accesso alla possibilità di presentazione delle richieste di contributo e a quale specifico plafond dei fondi fra quelli previsti.

Ad esempio una fondazione o associazione, non iscritta nel RUNTS, che svolge l'attività di erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semi-residenziale per persone con disabilità (comma 1, primo periodo, dell'articolo 8), non è chiaro se abbia diritto al contributo in base all'ipotesi di cui al comma 1, primo periodo o se, invece, risultando carente della qualifica di Ets debba restare esclusa anche dal contributo stabilito dall'articolo 8, comma 1, secondo periodo, ove non svolga la stessa attività in favore di anziani. Sembrerebbe ragionevole pensare che il requisito richiesto per l'accesso ai fondi del comma 1, primo periodo (plafond 120 milioni di euro) debba prevedere la compresenza sia di requisiti soggettivi che oggettivi, ma che l'accesso ai fondi del comma 1, secondo periodo (plafond 50 milioni di euro), fermo il requisito

soggettivo, dovrebbe essere consentito in ogni caso per l'attività svolta indifferentemente a favore di persone con disabilità o anziani.

Si pensa che si possa ritenere confermata la possibilità di accesso per le imprese e le cooperative sociali, in quanto Ets. Esse avranno diritto al contributo straordinario (di cui al comma 1), con accesso all'istanza sul plafond di 120 e 50 milioni di euro, se risulteranno gestire servizi socio-sanitari e sociali svolti in regime residenziale, semi-residenziale rivolti a persone con disabilità e/o anziani.

Dall'esame del Dpcm di attuazione si deve, invece, confermare l'esclusione dalla possibilità di richiesta del contributo, in entrambe le forme previste dal Decreto Aiuti ter e dall'articolo 2 del Dpcm, per:

- › **gli enti non commerciali pubblici**, anche se svolgenti attività di gestione di servizi socio-sanitari e sociali in regime residenziale, semi-residenziale rivolti a persone con disabilità o a persone anziane, ad eccezione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) – ex Ipab, ma solo in riferimento ai servizi alle persone anziane, con accesso al plafond di 50 milioni di euro previsto dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo 8 del Decreto Aiuti ter e dal comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del Dpcm 8 febbraio 2023;
- › **gli enti non commerciali privati** (diversi dalle Odv, Aps, Onlus ed enti religiosi civilmente riconosciuti), che non abbiano le specifiche caratteristiche soggettive di cui alla norma, cioè non siano in possesso della qualifica di ente del Terzo Settore (evidentemente per carenza della iscrizione nel RUNTS).

Occorre segnalare che il Dpcm non fornisce alcuna indicazione procedurale e di attuazione in merito alla speciale misura introdotta dall'articolo 1, comma 366 della legge di Bilancio 2023. Quest'ultima norma ha incrementato il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 8 di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Il maggiore finanziamento di cui sopra è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semi-residenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021, ma al momento non vi sono indicazioni per la possibilità di ottenerlo.

La richiesta dei contributi straordinari

Viene precisato che il contributo per ciascuno degli enti è riconosciuto in relazione ad uno dei fondi o quota di fondo oggetto di finanziamento e sarà possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informatica "Contributo energia" predisposta dalla società Invitalia S.p.A. e per i successivi 30 giorni.

La presentazione della domanda richiede la previa registrazione nella piattaforma informatica tramite SPID (sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale), ovvero CIE (carta d'identità elettronica), ovvero CNS (carta nazionale dei servizi), ed il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (dell'ente), per cui i rappresentanti degli enti che non ne siano ancora in possesso e intendono proporre l'istanza dovranno provvedere in tal senso. La piattaforma sarà accessibile direttamente dal sito del ministero per le Disabilità e dal sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L'istanza viene compilata direttamente nella piattaforma, che è l'unica modalità ammissibile e che rilascerà all'esito una ricevuta, obbligatoriamente corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, contenente specifiche dichiarazioni e attestazioni del richiedente.

Contenuto e attestazioni dell'istanza	
<i>Dati identificativi dell'ente ovvero denominazione, sede legale e codice fiscale nonché indicazione della categoria, cui rientra, nonché generalità, dati anagrafici e codice fiscale del rappresentante legale dell'ente richiedente</i>	<i>Al fine di individuare il diritto all'accesso alla domanda di contributo</i>
<i>Estremi dell'autorizzazione o dell'accreditamento o del convenzionamento</i>	<i>Cioè gli enti che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semi-residenziale per persone con disabilità e/o anziane, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del Dpcm</i>
<i>Fondo o quota di fondo tra quelli previsti in relazione al quale si sceglie di richiedere il contributo</i>	<i>In relazione alle differenti categorie di enti che possono proporre l'istanza in base all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del Dpcm</i>
<i>Estremi del conto corrente bancario o postale ovvero codice IBAN intestato all'ente richiedente</i>	<i>Al fine dell'eventuale accredito del contributo</i>
<i>Regolarità contributiva e assenza di carichi a ruolo di ammontare superiore a 5.000 euro</i>	<i>Durc regolare e regolarità articolo 48-bis Dpr 602/1973</i>
<i>Importo totale al netto dell'Iva riportato nelle fatture relative al terzo trimestre dell'anno 2022 e al terzo trimestre dell'anno 2021 per il pagamento del costo dell'energia termica ed elettrica</i>	<i>Per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo degli enti che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semi-residenziale per persone con disabilità e/o anziane</i>
<i>Importo totale al netto dell'Iva riportato delle fatture relative ai primi tre trimestri dell'anno 2022 e ai primi tre trimestri dell'anno 2021 per i pagamenti dell'acquisto di energia e gas naturale</i>	<i>Per gli Ets iscritti nel RUNTS, Odv e Aps in tras migrazione, Onlus iscritte nella relativa anagrafe ed enti religiosi civilmente riconosciuti</i>

<i>Utenza in relazione alla quale è inoltrata istanza per il riconoscimento del contributo purché l'ente richiedente ne sostenga il pagamento</i>	<i>Dev'essere intestata all'ente richiedente o alla pubblica Amministrazione che ha concesso l'immobile e l'ente deve dichiarare di sostenerne gli oneri</i>
<i>Avvenuta erogazione di servizi nel periodo cui si riferisce la richiesta di contributo</i>	<i>L'ente richiedente, nel periodo cui si riferisce la richiesta di contributo, deve aver erogato i servizi</i>
<i>Indirizzo di posta elettronica certificata</i>	<i>Vi verrà destinata ogni comunicazione relativa all'erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica</i>

Quantificazione ed erogazione contributo

Il contributo può essere concesso solo se gli enti hanno subito, nel 2022, un incremento di costo, al netto dell'Iva, pari o superiore al 20%, nel confronto con il 2021, nel periodo utile sottoposto a monitoraggio e, comunque, è sottoposto ad un limite complessivo massimo erogabile per ciascun soggetto richiedente.

Misura del contributo straordinario			
Categoria	Periodo confronto fra	Riferimento costo	Massimo erogabile (in euro)
<i>Enti che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semi- residenziale per persone con disabilità e/o anziane</i>	<i>Fatture relative al 3° trimestre dell'anno 2022 e dell'anno 2021</i>	<i>Importo totale al netto dell'Iva per il pagamento del costo dell'energia termica ed elettrica riportato nelle fatture del periodo</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Ets iscritti nel RUNTS, Odv e Aps in trasmigrazione, Onlus iscritte nella relativa anagrafe ed enti religiosi civilmente riconosciuti</i>	<i>Fatture relative ai primi 3 trimestri dell'anno 2022 e dell'anno 2021</i>	<i>Importo totale al netto dell'Iva per i pagamenti dell'acquisto di energia e gas naturale riportato nelle fatture relative ai trimestri del periodo</i>	<i>30.000,00</i>

Nel caso di fatture riferibili anche ai periodi non rientranti in quelli per i quali è riconosciuto il contributo (cioè aventi data di emissione non coerente ai trimestri indicati), la quantificazione del costo avviene seguendo uno specifico calcolo:

- › al numeratore l'importo totale della fattura al netto dell'iva;
- › al denominatore il numero totale dei giorni ricompresi della fattura stessa.

Il valore del risultato ottenuto dalla divisione costituisce parametro di costo che viene moltiplicato per il numero di giorni effettivamente rientranti nel periodo utile ai fini del riconoscimento del contributo.

Il contributo, in relazione alla diversa categoria di ente interessato, verrà calcolato applicando all'incremento del costo, registrato nei periodi utili indicati sopra, una percentuale decrescente di liquidazione determinata sulla base del prospetto riportato nell'articolo 4 del Dpcm.

Percentuale di liquidazione del contributo straordinario	
Percentuale di incremento del costo	Percentuale di liquidazione del contributo
<i>Pari al 100% o maggiore del 100%</i>	<i>80% dell'incremento</i>
<i>Compresa tra il 99,99% e l' 80%</i>	<i>70% dell'incremento</i>
<i>Compresa tra il 79,99% e il 60%</i>	<i>60% dell'incremento</i>
<i>Compresa tra il 59,99% e il 40%</i>	<i>50% dell'incremento</i>
<i>Compresa tra il 39,99% e il 20%</i>	<i>40% dell'incremento</i>

Quindi, ad esempio, consideriamo che una Onlus iscritta nella relativa anagrafe, svolgente attività di erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, svolti in regime residenziale o semi-residenziale per persone con disabilità e/o anziane, abbia presentato istanza per la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del Dpcm, ed abbia sostenuto un costo per energia termica ed elettrica, al netto dell'iva, pari a 50.000 euro nel terzo trimestre dell'anno 2021 e pari a 120.000 euro nel terzo trimestre dell'anno 2022, esporrà un maggior costo in valore assoluto di euro 70.000 euro e in percentuale maggiore del 100%, avrà quindi diritto alla percentuale di liquidazione del contributo pari all'80% corrispondente a 56.000 euro, ridotti a 50.000 euro in quanto entro il massimo erogabile per il soggetto. È bene considerare che vi potrebbe essere un'ulteriore riduzione proporzionale del contributo riconosciuto, in ragione del fatto che esiste un limite di fondi assoluto al plafond per la categoria (nella specie 120 milioni di euro ridotto di un ammontare massimo pari all'1,5% per oneri derivanti dalla convenzione con la società in house), che potrebbe comportare una redistribuzione in base agli aventi diritto secondo gli elenchi indicati sotto o addirittura l'impossibilità della percezione

ove in base ai fondi disponibili l'ente non venisse inserito nel provvedimento ministeriale di concessione.

Infatti l'erogazione del contributo consegue ad un provvedimento dei ministeri competenti (emanato entro 60 giorni dal termine ultimo delle domande) ed è subordinata alla predisposizione di elenchi da parte della società Invitalia S.p.A. contenenti i soggetti ammessi al contributo in relazione a ciascuno dei tre distinti plafond fondi, secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi, e dando priorità, nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto. Il contributo viene poi erogato in un'unica soluzione in base all'ordine di posizione nell'elenco relativo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Situazioni peculiari e problematiche interpretative

Oltre a quanto già esposto, restano da chiarire alcune problematiche emergenti dalla peculiarità dei differenti contesti. Infatti, la norma non fornisce una specifica indicazione su eventuali riferimenti temporali di sussistenza dei requisiti per gli enti che rientrano nel perimetro. Ad esempio, mentre è chiarito che lo svolgimento delle attività ed i servizi, che costituiscono requisito per l'accesso di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 del Dpcm, deve sussistere nel periodo cui si riferisce la richiesta del contributo – articolo 3, comma 2, lettera l) del Dpcm – nulla si dice in riferimento allo svolgimento nel periodo 2021. Si dovrebbe, quindi, ritenere che sia irrilevante, ai fini del diritto a proporre istanza, lo svolgimento dell'attività nel 2021 a cui si riferisce il sostenimento dei maggiori costi sui consumi.

Anche per quanto riguarda la qualifica soggettiva, la norma non precisa se il requisito debba essere posseduto alla data di entrata in vigore della disposizione o se possa essere ottenuto anche successivamente, nei limiti del termine di fruibilità che dovrebbe corrispondere al periodo di monitoraggio dei consumi oggetto di contributo. Ciò assume rilevanza per gli Ets dove viene richiesta l'iscrizione nel RUNTS: questa malgrado la presentazione dell'istanza da parte del soggetto interessato potrebbe non essersi perfezionata con l'iscrizione entro il periodo di monitoraggio indicato dalla norma per rilevare i costi maggiorati sui consumi. Tuttavia, non appare contrario alla norma ritenere che un Ets, che abbia ottenuto l'iscrizione al RUNTS successivamente al terzo trimestre 2022, ma prima del termine di presentazione della domanda di contributo ed al contempo abbia posto in essere l'attività che consente l'accesso al beneficio nei periodi oggetto dei maggiori costi sui consumi, possa legittimamente presentare la domanda per il contributo.

Non è stato contemplato il caso teorico di un ente che abbia tutti requisiti soggettivi per la presentazione della domanda e non abbia dovuto subire oneri nel 2021 in relazione ai consumi oggetto di sostegno (ad esempio, perché non intestatario delle relative utenze in quel periodo). In quel caso si deve ritenere che, se l'ente può dimostrare di aver rimborsato gli stessi oneri ad un diverso intestatario e abbia la disponibilità e la documentazione relativa, non sia inibita la

presentazione della domanda, fermi gli altri presupposti. Dovrebbero, infatti, applicarsi gli stessi principi stabiliti dalla circolare 36/E/2022 in materia di credito d'imposta energia e gas per il riaddebito da parte ad esempio del locatore.

Allo stesso modo vi possono essere incertezze, relativamente al caso di un ente che, operando contemporaneamente in differenti settori e nello svolgimento delle differenti attività, abbia una sola utenza per i servizi di energia e gas in riferimento a tutti i servizi erogati. In questo caso, infatti, ponendo che il soggetto possa contemporaneamente possedere i requisiti soggettivi per le tre ipotesi di formulazione della domanda ed anche quelli oggettivi nel senso che si trova ad operare contemporaneamente in tutti e tre gli ambiti contemplati dall'articolo 2 del Dpcm (ad esempio una Odv che gestisce una Residenza sanitaria assistita – Rsa – e una Residenza assistita – Ra – nonché altri servizi sociali diversi), anche se non in via esclusiva, dovrà necessariamente scegliere su quale fondo o quota di fondo dirigere la domanda in base all'articolo 3, comma 2, lettera d) del Dpcm. Per queste fattispecie, ivi compreso il caso di pluralità di sedi o di utenze, rispetto a differenti attività poste in essere fra cui alcune qualificanti ai fini della domanda ed altre non rientranti nel profilo oggettivo di ammissibilità della stessa, si spera che la procedura della piattaforma informatica dove presentare le istanze possa proporre soluzioni operative capaci di rispondere agli innumerevoli casi.

Caratteristiche del contributo straordinario

Il contributo straordinario, per entrambe le fattispecie (commi 1 e 2), laddove riconducibili ad attività che possano avere rilevanza economica e commerciale (a parte l'applicabilità di norme speciali di "decommercializzazione" e/o delle attività direttamente connesse, come ad esempio nel caso delle Onlus), ove verrà ottenuto:

non concorre alla formazione del reddito d'impresa Ires, né della base imponibile Irap;

non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Dpr 917/1986;

è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

L'articolo 4, comma 8 del Dpcm prevede espressamente che i contributi sono cumulabili sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell'intero importo speso, ma, in ogni caso, si applica il limite del regime de minimis.

I controlli

Le procedure di assegnazione dei contributi sono sottoposte a controlli degli enti eroganti. I controlli sono posti in essere dalla società in house Invitalia S.p.A. che procede con operazioni a campione nella misura del 10% delle domande ammesse a contributo, verificando i requisiti ed il rispetto dei limiti. Le modalità di espletamento delle relative operazioni di controllo sono definite con apposito decreto direttoriale, da adottarsi entro 30 giorni dell'entrata in esercizio della piattaforma informatica dove vengono compilate le istanze.